

Nuova Sabatini, no a dicitura e CUP in bonifico ma solo nella fattura

Descrizione

Dicitura Nuova Sabatini e modalità di correzione in caso di mancato inserimento: le ultime modifiche alla FAQ 10.7, sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sanciscono l'impossibilità di sanare l'assenza del CUP nella fattura del fornitore con il suo inserimento nella causale di pagamento del relativo bonifico. CUP e dicitura devono essere apposti esclusivamente sui documenti di spesa. Le nuove disposizioni si riferiscono alle domande presentate a partire dal 22 aprile 2023, con fatture emesse dal primo giugno 2023.

Lo prevede **l'art. 5, comma 6, del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41**, nell'ambito delle disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC). A partire dal **primo giugno 2023**, tutte le **fatture relative all'acquisto di beni e servizi**, effettuati da attività produttive e **oggetto di aiuti pubblici**, devono **obbligatoriamente contenere il riferimento al Codice unico di progetto (CUP)**, indicato nell'atto di concessione o comunicato dall'ente concedente al momento di **assegnazione dell'incentivo** o della **presentazione della domanda** di agevolazione.

La nuova indicazione è stata recepita dal MIMIT, intanto per quanto concerne le **procedure legate alla Nuova Sabatini**. Sulla base di quanto stabilito è stata **modificata la FAQ 10.7**, presente sulla pagina web del Ministero dedicata all'agevolazione: si prevede, che **al contrario di quanto precedentemente ammissibile, per tutte le fatture elettroniche emesse dal primo giugno 2023, relative a domande presentate a partire dal 22 aprile 2023, il CUP e la dicitura debbano essere apposti esclusivamente** attraverso una delle seguenti modalità:

- inserendo **nell'apposito campo della fattura elettronica il Codice Unico di Progetto e CUP** e **nell'oggetto o nel campo note** della fattura elettronica la dicitura **art. 2, c. 4, D.L. n. 69/2013**;
- qualora non sia possibile inserire per esteso la dicitura prevista, è **sufficiente l'inserimento del CUP** all'interno della fattura.

Non è pertanto più ammessa la rettifica tramite inserimento di CUP e dicitura nella causale di pagamento del relativo bonifico.

Come rettificare la fattura

La **fattura** emessa dal fornitore dopo il primo giugno 2023 **che non contiene il CUP** dovrà essere **regolarizzata immediatamente** dopo la scoperta dell'irregolarità attraverso un'**integrazione elettronica** da unire all'originale, secondo le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 14/E del 2019.

- Nei casi di **fattura elettronica veicolata tramite Sistema di Interscambio (Sdi)**, a fronte dell'immodificabilità della stessa, il cessionario/committente deve (senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver **predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura** in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa) **inviare l'integrazione elettronica allo Sdi**; ciò per ridurre gli oneri di consultazione e conservazione.
- Permane la possibilità di **regolarizzare la fattura elettronica mediante emissione di una nota di credito** volta ad **annullare il titolo di spesa errato** e la **successiva emissione di un nuovo titolo di spesa**
- **Non è possibile** regolarizzare le fatture elettroniche stampandole e apponendo dicitura e CUP con scrittura indelebile.

La nuova regola per il leasing

Con queste **stesse modalità**, anche la **fattura emessa dal fornitore alla società di leasing che non contiene il CUP** dovrà essere regolarizzata, subito dopo la scoperta dell'irregolarità, attraverso un'**integrazione elettronica** da unire all'originale. Società di leasing e gestori sono invitati a **controllare con attenzione le fatture emesse** dall'inizio del mese di giugno.

Recap Dicitura:

DOMANDE NUOVA SABATINI PRESENTATE DAL 1° GENNAIO 2023

Codice Unico di Progetto CUP (identificativo di 12 cifre assegnato alla domanda di accesso al contributo), ad esempio: CUP 012345678910

+

art. 2, c. 4, D.L. n. 69/2013.

Si consiglia di **apporre le due voci su tutti i titoli di spesa relativi all'investimento** per cui è stata presentata domanda Nuova Sabatini al fine di **escludere** qualsiasi possibilità di **contestazione o revoca** del beneficio.

Nelle **fatture elettroniche**, sia di **acconto** che di **saldo**, le due voci devono trovare collocazione separata: il **CUP nell'apposito campo**, la dicitura **art. 2, c. 4, D.L. n. 69/2013** **nell'oggetto o nel campo note**. Devono essere apposte dal **fornitore** del bene, unico a poter intervenire sulla fattura, anche in caso di investimenti tramite locazione finanziaria: in questo caso alla **società di leasing** spetta il compito di **controllare** la **corrispondenza** tra il codice **CUP** della **domanda** e quello riportato sulla **fattura** ricevuta dal fornitore (che lo avrà a sua volta ricevuto dal fruitore dell'agevolazione).

Nel caso di **fornitore estero non emettente fattura elettronica**, il CUP e la dicitura devono essere apposti sull'**originale di ogni fattura cartacea**, sia di acconto che di saldo, con **scrittura indelebile**, anche mediante l'utilizzo di un timbro, **nonché nell'oggetto o nel campo note** della relativa

comunicazione trasmessa all'Agenzia delle Entrate in modalità telematica attraverso **Sdi**, se **prevista** dalla normativa applicabile.

In fase di controllo, la fattura trovata **sprovvisa dei necessari CUP e dicitura, non** considerata **valida**. Ciò comporta la **revoca della quota corrispondente di agevolazione**, fatta salva la possibilità di regolarizzazione da parte dell'impresa beneficiaria.

Data di creazione

Dicembre 1, 2023